

cun titolo essere turbato nel pacifico possesso dei Beni comprati, salvo al terzo reclamante, qualora vi sia luogo, il diritto d'essere indennizzato dal Tesoro pubblico.

127.

La Legge assegna sui Beni Nazionali invenduti una conveniente rendita ai Vescovi, ai loro Capitoli, e Seminarj, ai Parrochi, e alla Fabbrica delle Cattedrali. Questa rendita è intangibile.

128.

Quando dopo l'intervallo di tre anni la Consulta di Stato riconosce necessaria la riforma di qualche articolo costituzionale, la propone ai Collegj, che ne giudicano.

BONAPARTE.

*Melzi.*

*Marescalchi.*

Per Copia conforme  
*Il Consigliere Segretario di Stato*  
*Guicciardi.*

Venezia 28 Aprile 1806.

Per Commissione del Magistrato Civile della  
 Provincia di Venezia.

*Pietro Vincenti Foscarini Segr. Gener.*